

COMUNE DI LEGNAGO

Provincia di Verona

REP. N. del

CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN SAN VITO DI LEGNAGO VIA A. RETTONDINI.

TRA

Il **COMUNE DI LEGNAGO**, Via XX Settembre, n. 29, Codice fiscale e partita IVA 00597030238, rappresentato dal, nato a il 1....., Dirigente del 1° Settore "Affari Generali, legale e socio-culturale" del Comune stesso, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, che interviene, a' sensi dell'art. 107, co. 3°, del T.U. n. 267/2000, del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della, di seguito denominato "*Ente comodante o Comune*",

E

....., con sede legale in, Codice fiscale, , di seguito denominata anche "*Ente comodatario*",
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Legnago concede in comodato a....., l'uso della piastra e del fabbricato ad uso polivalente, denominato "Centro Polivalente", così catastalmente censiti nel Comune di Legnago:

- Catasto Terreni, Foglio 7, mappale 1320 parte;

- Catasto Fabbricati, Foglio 7, mappale 1321, sito in San Vito - Via Angelo Rettondini n. 10, per lo svolgimento di conferenze, spettacoli, mostre, dibattiti

e altre attività del tempo libero compatibili, con capienza massima per n. 180 persone.

Art. 2

Sono a carico del comodatario:

- l'apertura e la chiusura della "Centro Polivalente" mediante l'impiego di proprio idoneo personale;
- la custodia e la cura dell'intero fabbricato e di tutte gli impianti ivi esistenti;
- la vigilanza sulla correttezza d'uso del "Centro Polivalente";
- la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti;
- intestazione e pagamento delle utenze di consumo (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefono etc.) relative all'utilizzo dell'immobile;
- pagamento della TARES;
- volturazione del CPI – Certificato Prevenzione Incendi (attività n. 65.1.b "Locali pubblici spettacolo e trattenimento"), con assunzione della responsabilità in capo al titolare della gestione dell'immobile;
- verifica di messa a terra degli impianti elettrici in quanto "ambiente di lavoro";
- rispetto della disciplina di settore (artt. 68 – 69, 80 TULPS; art. 4 DPR 311/2001 e ss.mm.ii) in occasioni di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento di carattere temporaneo.

Il Comune di Legnago non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il personale eventualmente assunto dal comodatario per l'espletamento dei servizi di cui sopra e, in specie, per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 3

Il comodatario terrà sollevato il Comune di qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o a cose in conseguenza dell'uso dell'immobile concesso in comodato.

A tale scopo, stipulerà una polizza R.C. verso terzi estesa per tutta la durata della convenzione, con una primaria compagnia di assicurazione da presentare in copia all'Ufficio Cultura.

Art. 4

L'Ente comodante si riserva il diritto in qualsiasi momento di verificare e controllare l'uso e lo stato di manutenzione dell'immobile tramite gli Uffici preposti.

Art. 5

Nel caso di violazione delle clausole stabilite dal presente contratto, questo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente comodante, salvo il diritto dello stesso alla rivalsa di eventuali danni da quantificarsi in separata sede.

Art. 6

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 10, il presente contratto ha validità di anni quattro dalla data di assegnazione.

E' escluso sin d'ora qualsiasi rinnovo tacito.

Alla scadenza le parti procederanno ad un valutazione complessiva dell'andamento e dei risultati della collaborazione, all'analisi dei costi di gestione e alla definizione dei contenuti di una eventuale nuova convenzione.

Art. 7

L'immobile è consegnato nello stato d'essere in atto. Al termine del comodato esso dovrà essere riconsegnato nell'identico stato di conservazione, salvo il

normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà non dipendente da colpa o abuso del comodatario.

Art. 8

Qualsiasi progetto di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Comune e le opere realizzate resteranno, alla scadenza della convenzione-contratto anche se anticipata, di proprietà del Comune stesso, senza che il comodatario possa vantare diritti o pretese di sorta per le spese sostenute.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino il volume e la superficie della singola unità immobiliare e non comportino modifiche della destinazione di uso.

Art. 9

Per particolari manifestazioni di "rilevante carattere sociale" (in numero massimo di 10 per ogni anno di convenzione), il comodatario dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione comunale l'immobile.

Tali manifestazioni:

- non dovranno avere carattere di continuità
- dovranno essere concordate con il comodatario.

Art 10

Nel caso di alienazione dell'immobile concesso in comodato ovvero di diversa utilizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, il Comune di Legnago si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'immobile stesso prima della scadenza della presente convenzione, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima, senza che il comodatario possa vantare diritti o pretese di sorta.

Art 11

E' riservata al comodatario la facoltà di gestire eventuali servizi di ristoro, pubblicità e altre iniziative che ritenga opportune, purchè ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

Art 12

Il Comune di Legnago si impegna a stanziare annualmente, la somma forfettaria di € 3.000,00 (euro tremila virgola zero) per la gestione dell'immobile, che verrà corrisposta dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Art 13

Il Comune di Legnago e il comodatario hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione-contratto; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art 14

Il comodatario si impegna a mettere a disposizione della scuola dell'Infanzia e Primaria di San Vito la struttura per l'attività motoria curriculare. Gli orari di utilizzo dovranno essere concordati tra la stessa e l'Istituzione Scolastica.

Art 15

Per quanto non previsto dalla presente convenzione-contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni degli articoli dal 1803 al 1812 del vigente Codice Civile ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 5 - Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, firmato, sottoscritto in ogni sua parte, senza riserva alcuna.

p. L'ENTE COMODANTE: f.to

p. L'ENTE COMODATARIO: f.to